



« Il Regolamento 2023/1115_EUDR: obblighi e impatti»

Relatori:

Maria Rita Gallozzi

Marco Clementi

Ilaria Dalla Vecchia

24.07.2025

Milano, FederlegnoArredo





CLERICI GALLOZZI srl

Nel 2017 Clerici Cristiano e Maria Rita Gallozzi costituiscono lo Studio Associato CLERICI GALLOZZI, con lo scopo di accompagnare le Aziende del settore legno/carta nell'adempimento al Regolamento (UE) N. 995/2010 (noto anche come "EUTR", oppure "Regolamento Legno" per la Due Diligence) e relativa legislazione secondaria (Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 e Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012.

A partire dal settembre 2024 nasce la società CLERICI GALLOZZI SRL, per rivolgere le proprie competenze nell'affrontare le nuove sfide legate all'applicazione del Regolamento N.2023/1115, noto anche come EUDR o Regolamento Deforestation Free.

Oggi, lo Studio Associato continua a supportare le aziende soggette al Regolamento UE N. 995/2010, mentre la società CLERICI GALLOZZI SRL segue le tematiche relative al Regolamento UE N 2023/1115





CHI SIAMO

2 Soci fondatori: 1 Economista Ambientale e una dott.ssa Scienze Forestali

Staff operativo:

- 5 Tecnici forestali per analisi della documentazione;
- 2 Tecnici Forestali specializzati sistemi di geolocalizzazione;
- 2 Tecnici per formazione su Regolamenti EUTR ed EUDR;
- 1 Responsabile per l'implementazione e gestione del Registro Operatori e file di sintesi supporto EUTR e EUDR;
- 1 Ingegnere e 1 Esperto di Organizzazione Aziendale per stesura procedure EUDR e analisi processi aziendali;
- 1 Legale (Studio Galli-Seregno) per collaborazioni legali e assistenza nei controlli da parte dell'Autorità Competente;
- 1 partenariato con Alpi Melissa - International Consulting
- 1 partenariato con Studio "Global Forest Environment Consulting (GFEC)- Libreville (Gabon);
- 1 partenariato con Bureau "Choula Fridolin" (Ing. Forestale) – Yaounde (Cameroun).

Programma della formazione

- ✓ **Presentazione degli elementi chiave del Regolamento EUDR**
- ✓ **Presentazione dei principali requisiti operativi per PMI e non PMI**
- ✓ **Spazio per domande e chiarimenti**



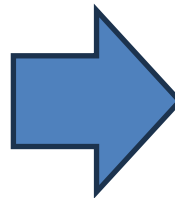
SCOPO E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO



Dall' «EUTR» all' «EUDR»



Regolamento UE N. 995/2010



Regolamento UE N. 2023/1115

CRONOPROGRAMMA EUDR

La Commissione Europea presenta la proposta «Regolamento deforestazione zero»



17/11/2021

Accordo



06/12/2022

Approvazione del Parlamento e del Consiglio Europeo



05-06/2023

Entrata in vigore



29/06/2023

Applicazione 1 & Abrogazione EUTR



30/12/2025*

Applicazione 2 *



30/06/2026

31/12/2028

30 MESI

36 MESI

Applicazione 2*:

Per **operatori** costituiti come microimprese o piccole imprese al 31/12/2020, **solo per prodotti che non figurano nell'EUTR**



DEFINIZIONI PMI E NON PMI: GRANDE O PICCOLA IMPRESA?

	Microimprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Totale stato patrimoniale	450.000 € (350.000 €)	5.000.000 € (4.000.000 €)	25.000.000 € (20.000.000 €)	> 25.000.000 € (> 20.000.000 €)
Ricavi netti vendite/prestazioni	900.000 € (700.000 €)	10.000.000 € (8.000.000 €)	50.000.000 € (40.000.000 €)	> 50.000.000 € (> 40.000.000 €)
Numero medio dipendenti	10	50	250	> 250

<https://www.dirittobancario.it/art/aggiornati-i-criteri-dimensionali-delle-imprese/>

* I dati fra parentesi si riferiscono alla **direttiva precedente a quella in vigore**, ovvero la **Direttiva 2013/34/UE** in essere al **31.12.2020**: in altre parole è questa la direttiva che deve essere utilizzata per capire se l'impresa ricade nella categoria **delle Micro o Piccole Imprese per le quali l'applicazione EUDR slitta al 30.06.2026, solo per prodotti che non ricadono in EUTR.**

Nuova Direttiva (UE) 2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17 ottobre 2023 alla quale le aziende devono conformarsi entro il 24 dicembre 2024.

Rispetto alla chiusura del bilancio, **devono essere superati due dei tre criteri dimensionali stabiliti dalla nuova direttiva (indicati a sinistra nella tabella)**, ovvero stato patrimoniale e/o fatturato netto e/o numeri di dipendenti.



Aggiornamenti dal documento della CE di aprile 2025, FAQ 3.13:

In caso di società appartenenti **a gruppi**, sono determinanti, per la classificazione come PMI o NON PMI, il bilancio, il fatturato netto e il numero di dipendenti della **singola entità giuridica**, non del gruppo aziendale nel suo complesso.

REGOLAMENTO EUDR – CAMPO DI APPLICAZIONE

MATERIE PRIME



Legno



Bovini



Cacao



Caffè



Olio di palma



Gomma



Soia

PRODOTTI DERIVATI



Cuoi e pelli, Cacao & Cioccolata, Carbone di legna, Giornali, Mobili per sedersi etc.

Quadro dettagliato delle merci classificate nella nomenclatura combinata:

Allegato I del Regolamento UE N. 2023/1115

Fatta eccezione per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), di tale direttiva



ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO EUDR

Materia prima interessata	Prodotti interessati
	ex 4013 Camere d'aria, di gomma ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40 ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita
Soia	1201 Fave di soia, anche frantumate 1208 10 Farine di fave di soia 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
Legno	4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'albume o squadrato 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

L' Allegato I afferma che il Regolamento **NON** si applica ai prodotti se **interamente realizzati da materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che sarebbe altrimenti considerato come rifiuto** (Art. 3, comma 1 della Direttiva 2008/98/EC). Quindi non ci sono obblighi per i materiali riciclati in questo Regolamento.

Al contrario, se il prodotto contiene materiale non riciclato, allora è soggetto ai requisiti del **Regolamento** e sarà necessario risalire al terreno di origine del materiale non riciclato tramite geolocalizzazione.

Ciò significa che se un **pannello di legno (es. MDF, truciolare, OSB, compensato)** è prodotto interamente da **materiale riciclato** (es. scarti post-consumo, legno da demolizione, recupero industriale), **non è soggetto agli obblighi di due diligence EUDR.**



EUDR – ALLEGATO I e TARIC ATTRIBUITO

Attenzione ai prodotti considerati comunemente come rientranti nel regolamento: conta il codice TARIC attribuito. (Rif. FAQ 2.2)

ESEMPI:

- Prodotti di **carta** (generalmente rientranti nel regolamento con TARIC **48 o 49**) classificati in certi casi come prodotti **d'arte/collezione**: ad esempio Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, etc. diversi dagli articoli della voce 4907 hanno TARIC **9704** e sono **quindi esclusi da EUDR**
- Laminati HPL, a cui solitamente è attribuito il codice TARIC **3921**, sono **esclusi dal Regolamento**, nonostante realizzati anche con materie prime incluse dal Regolamento.

Attenzione ai prodotti identificati da un "ex" prima del codice TARIC: indica che il prodotto descritto nell'allegato è un “estratto” di tutti i prodotti che possono essere classificati sotto quel codice TARIC (es. ex 9401).



GLI IMBALLAGGI

PER QUANTO RIGUARDA GLI IMBALLAGGI E I MATERIALI DI IMBALLAGGIO (RIF FAQ 2.5)?

- Se uno qualsiasi degli articoli sotto menzionati viene immesso sul mercato o esportato **COME PRODOTTO A SÉ STANTE**, anziché come imballaggio per un altro prodotto, **ESSO È COPERTO DAL REGOLAMENTO EUDR**:

- **prodotti con codice 4819**: «scatole, casse, sacchetti ed altri contenitori di imballaggio, di carta, cartone, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa ecc...»
- **prodotti con codice 4415**: «casse, scatole, gabbie, fusti e imballaggi, di legno ecc...»

- Se uno qualsiasi degli articoli da imballaggio sopra menzionati viene usato per **«SOSTENERE, PROTEGGERE O TRASPORTARE»** un altro prodotto immesso sul mercato, **NON E' COPERTO DAL REGOLAMENTO EUDR**.



GLI ATTORI COINVOLTI



EUDR - SOGGETTI INTERESSATI

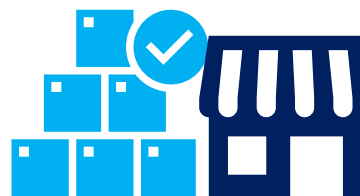
Classificati in funzione del **ruolo svolto dall'impresa lungo catena di fornitura e dalla dimensione dell'impresa stessa (PMI o NON PMI)**

OPERATORE



«LA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE NEL CORSO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE **IMMETTE** I PRODOTTI INTERESSATI SUL MERCATO UE O LI ESPORTA».

COMMERCIANTE



«PERSONA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO, DIVERSA DALL'OPERATORE, CHE NEL CORSO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE METTE A DISPOSIZIONE I PRODOTTI INTERESSATI SUL MERCATO UE»



EUDR – DEFINIZIONI UTILI

IMMISSIONE (sul mercato UE): la **PRIMA** messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione (Art. 2,16).

Ovvero quando:

- **SI IMPORTA DA FUORI EUROPA:** il prodotto entra per la prima volta sul mercato UE
- **SI PRODUCE IN EUROPA:** prodotto entra per la prima volta sul mercato UE (es: tronchi tagliati in una foresta europea)
- **SI CAMBIA CODICE MERCE DI UN PRODOTTO GIA' PRECEDENTEMENTE IMMESSO SUL MERCATO EUROPEO:** cambiando Taric si cambia la tipologia di prodotto e quindi si va ad immettere sul mercato UE un **NUOVO** prodotto

MESSA A DISPOSIZIONE (sul mercato UE): la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (Art. 2,18).

Ovvero quando:

tale prodotto è già entrato sul mercato UE e il codice Taric di vendita è uguale al codice Taric di acquisto, anche in caso di trasformazione di tale prodotto



EUDR – CAMBIO CODICE TARIC (FAQ 3.1.1)

COME FUNZIONA IL CAMBIO DEL CODICE TARIC per DETERMINARE SE SI AGISCE COME OPERATORI O COME COMMERCianti?

A questa domanda si può trovare risposta con la **FAQ 3.1.1.** dell'ultima versione aggiornata dalla CE ad aprile 2025.

*«Una modifica del codice delle merci (SA, NC o TARIC) di un prodotto già immesso sul mercato fa sì che un'azienda che immette sul mercato un prodotto derivato sia **considerata un operatore solo se la modifica riguarda le cifre elencate nell'allegato I.**»*

ESEMPIO:

Azienda A (UE)
importa pannelli di
particelle **4410 11** (che
ricade nel codice 4410
presente nell'allegato
I).



Azienda B (UE)
lavora il pannello,
levigandolo e
cambiando il
codice in **4410
1110.**



*In questo caso: A è operatore, B è
commerciante, perché **non vi è alcun
cambio nelle prime 4 cifre del codice** che
sono quelle incluse nell'allegato I. **Il
prodotto quindi, seppur
modificato/lavorato, rimane invariato ai
fini del codice merce per il Regolamento
EUDR.***

****La stessa cosa succede per i codici 47,48 e 49 inclusi nell'allegato I: se non vi è alcun cambio in queste prime 2 cifre, il TARIC NON si considera modificato.****



EUDR – DIFFERENTI TIPOLOGIE DI OPERATORE

Riassumendo, si possono definire **3** macrocategorie di **operatori**:

- a) l'operatore che **per primo immette** un prodotto nell'UE, mediante importazione da fuori UE, o raccolta del legname in UE (*upstream operator – op. a monte*)
- b) l'operatore che vende in UE un prodotto con **codice TARIC differente** da quello delle materie prime utilizzate (*downstream operator – op. a valle*)
- c) l'operatore che **esporta** al di fuori dell'UE (*downstream operator – op. a valle*)

In ogni caso, l'operatore di tipo a) *upstream operator* deve seguire regole differenti da quelle degli operatori di tipo b) e c) *downstream operator*

Le regole per gli operatori di tipo b) e c) si differenziano a seconda che l'azienda sia PMI o NON PMI.



EUDR – DIFFERENTI TIPOLOGIE DI OPERATORE

a) Upstream operator: devono sottostare a tutti gli obblighi previsti per gli operatori (art.4)

b) Downstream operator NON PMI (grandi imprese): no obbligo di dovuta diligenza (DD), ma accertamento DD + dichiarazione dovuta diligenza (DDD) in uscita + revisione ogni 12 mesi del sistema di dovuta diligenza, (rientrano in questa categoria anche i **commercianti NON PMI**)

c) Downstream operator PMI: avere delle procedure, raccogliere, conservare e passare determinate tipologie di informazione



EUDR - SOGGETTI INTERESSATI - OPERATORI



OBBLIGHI DELL'OPERATORE (upstream)

*Art. 12(1): ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza, l'operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di **procedure e misure** che gli consente di garantire la conformità all'art. 3 dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta*

- 1) ESERCITA LA **DOVUTA DILIGENZA (DD)** PRIMA DI IMMETTERE SUL MERCATO I PRODOTTI INTERESSATI O DI ESPORTARLI, PROVANDO CHE SIANO CONFORMI E QUINDI A RISCHIO TRASCURABILE
- 2) PRIMA DI IMMETTERE O ESPORTARE IL PRODOTTO PRESENTA LA **DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA (DDD)** ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE (Art.33)
- 3) CONSERVA UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA (DDD) PER **5 ANNI**
- 4) **FORNISCE LE PROPRIE INFORMAZIONI DI DOVUTA DILIGENZA** (N° DI RIFERIMENTO e CODICE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI DOVUTA DILIGENZA) **AD OPERATORI/COMMERCianti A VALLE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO.**
- 5) **REVISIONA** IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA ALMENO UNA VOLTA OGNI **12 MESI**



EUDR - SOGGETTI INTERESSATI - OPERATORI

DOWNSTREAM NON PMI (FAQ 3.4)

OBBLIGHI DELL'OPERATORE (downstream NON PMI)

Art. 12(1): ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza, l'operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di **procedure e misure** che gli consente di garantire la conformità all'art. 3 dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta

1) SI **ACCERTA CHE LA DOVUTA DILIGENZA SIA STATA ESERCITATA A MONTE** DELLA CATENA DI FORNITURA SECONDO L'ART. 4(9); A TAL FINE SI POSSONO VISIONARE LE INFORMAZIONI INSERITE NEL SISTEMA DI INFORMAZIONE

2) PRIMA DI VENDERE O ESPORTARE IL PRODOTTO PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA (DDD) ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE (Art.33)

3) CONSERVA UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA(DDD) PER **5 ANNI**

4) **FORNISCE LE INFORMAZIONI DI DOVUTA DILIGENZA** (N° DI RIFERIMENTO e CODICE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI DOVUTA DILIGENZA) **AD OPERATORI/COMMERCianti A VALLE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO.**

5) **REVISIONA** IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA ALMENO UNA VOLTA OGNI **12 MESI**



Ulteriori obblighi per gli Operatori NON PMI

Se ha dimensioni superiori a quella della media impresa:

- (a) dovrà elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne ampia diffusione, anche sul web;
- (b) dovrà nominare un responsabile della conformità EUDR a livello dirigenziale;
- (c) dovrà attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne volte al raggiungimento della suddetta conformità;
- (d) potrà fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta già presentate dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente. L'operatore dovrà includere i numeri di riferimento di tali dichiarazioni in quelle che si accinge a sua volta a presentare ed eserciterà la dovuta diligenza per le componenti dei prodotti che non sono già state oggetto di precedenti valutazioni;
- (e) in ogni caso **manterrà la responsabilità** per la conformità dei prodotti, anche se immessi sul mercato da terzi (ad es. quelli che hanno condotto la dovuta diligenza iniziale).



EUDR - SOGGETTI INTERESSATI - OPERATORI

DOWNSTREAM PMI (FAQ 3.5)



OBBLIGHI DELL'OPERATORE (downstream PMI)

1) OTTIENE LE INFORMAZIONI DELLA DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA (reference number e verification number)

2) CONSERVA UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA(DDS) PER 5 ANNI

3) FORNISCE LE INFORMAZIONI DI DOVUTA DILIGENZA (N° DI RIFERIMENTO e CODICE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI DOVUTA DILIGENZA) AD OPERATORI/COMMERCianti A VALLE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO.

Articolo 11(1)

*[...] prima di immetterli sul mercato o di esportarli l'operatore **adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate** a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile. [...]*





OBBLIGHI DEL COMMERCiante (NON PMI e PMI)

Articolo 5
Obblighi del commerciante

COMMERCiante NON PMI:

(COMMERCianti NON PMI = OPERATORI NON PMI)

1) VIENE EQUIPARATO, IN QUANTO GRANDE IMPRESA, **COME OPERATORE NON PMI** E QUINDI DEVE SOTTOSTARE AGLI STESSI OBBLIGHI (ART. 5(1))

COMMERCiante PMI:

1) **RACCOGLIE E CONSERVA** (PER ALMENO 5 ANNI) **LE INFORMAZIONI** RELATIVE AL PRODOTTO CHE INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE NEL MERCATO (ART 5(2, 3, 4))

DEFORESTAZIONE ZERO E GEOLOCALIZZAZIONE



EUDR – DIVIETI

Le materie prime e i prodotti NON sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati..



... se non soddisfino TUTTE e tre le condizioni:

- a) sono a **deforestazione zero**;
 - b) sono stati prodotti in conformità con la **legislazione del paese di produzione**;
 - c) sono accompagnati da una **dichiarazione di dovuta diligenza**.
- (art. 3)

GEOLOCALIZZAZIONE

«**SOSTENIBILITA'**» DOPO IL **31.12.2020** _CUT OFF DATE

Deforestazione

Conversione delle foreste ad uso agricolo, indipendentemente dal fatto che sia causata dall'uomo o meno.

Degrado Forestale

Cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente, in piantagioni forestali o in altre terre boscate e (sotto forma) di conversione di foreste primarie in foreste piantate.



GEOLOCALIZZAZIONE- Cosa deve richiedere chi importa?

- **GEOLOCALIZZAZIONE:** l'ubicazione geografica di un appezzamento descritto mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad **almeno un punto** di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; **per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari** usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando **poligoni** con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;



FORMATO DEL DATO:

- I dati devono essere forniti sotto forma di poligono (> 4 ha), preferibilmente in **formato GeoJSON**, oppure, in alternativa, in qualsiasi altro formato geografico valido (es. shapefile, .kmz di Google Earth), e devono rappresentare in modo chiaro l'area di origine del materiale.
- **I dati devono includere informazioni sul produttore**, ovvero il soggetto che ha raccolto e immesso sul mercato il materiale.
- **I dati devono rappresentare esclusivamente le particelle da cui proviene il materiale fornito** e alle quali si riferiscono i documenti forestali / autorizzativi (es. **licenze di taglio**).



LA DOVUTA DILIGENZA



b) Art 3 – ESERCIZIO DI DOVUTA DILIGENZA

L'esercizio della **DOVUTA DILIGENZA** comprende **tre fasi**:

a) Raccolta informazioni (art.9), tra cui:

- Specie con denominazione scientifica
- Paese di produzione (cioè il Paese di taglio della materia prima)
- Geolocalizzazione
- Rispetto della legislazione pertinente

b) Valutazione del rischio (art.10), tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi, sulla base di criteri stabiliti

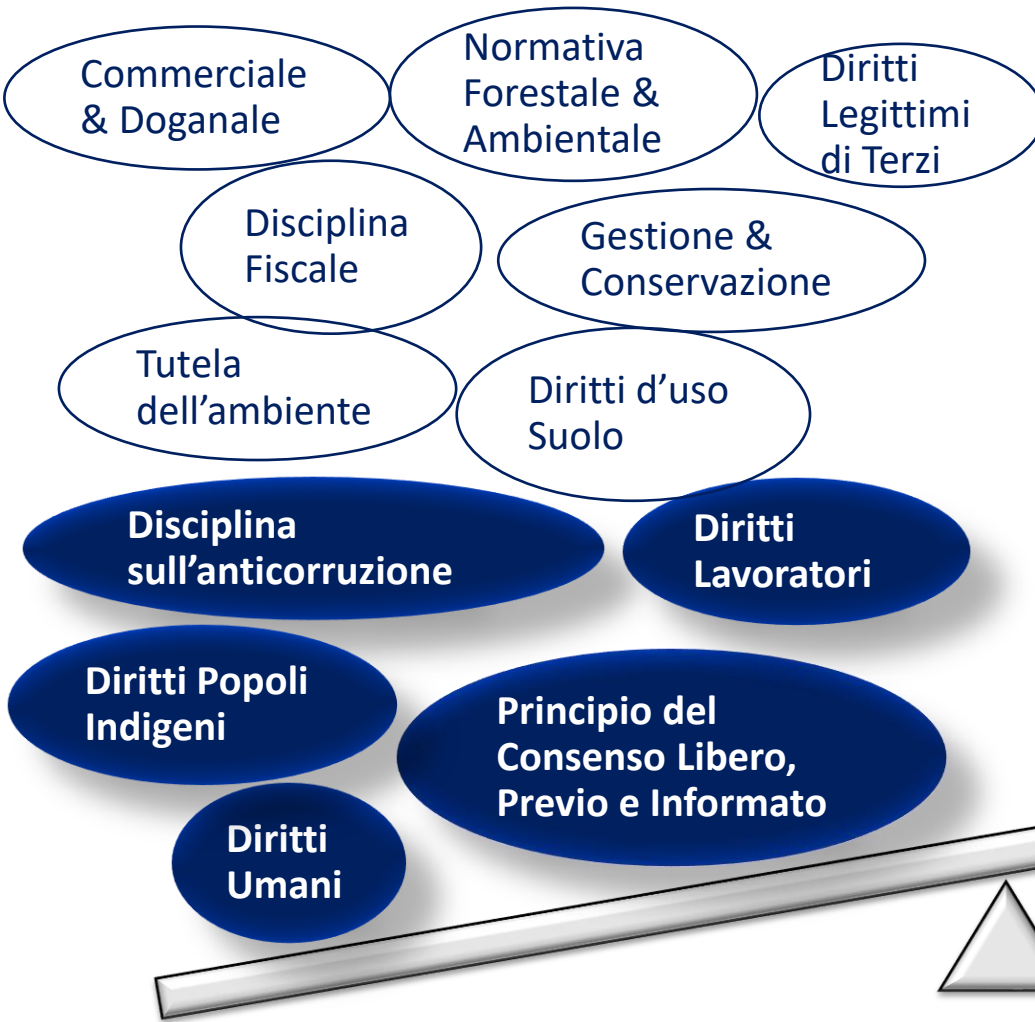
c) Attenuazione del rischio (art.11), qualora la valutazione dell'art.10 non risulti in un rischio nullo o trascurabile

Con semplificazioni sulla base della classificazione del Paese



EUDR – «LEGALITA'»

«LEGISLAZIONE PERTINENTE» EUDR



«LEGISLAZIONE APPLICABILE» EUTR



DUE DILIGENCE : Accesso alle informazioni (Art.9)

SISTEMA DI DUE DILIGENCE (DDS)

Secondo i requisiti del Regolamento (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI		
NOME AZIENDA/OPERATORE		
Numero di DUE DILIGENCE:	CINA _03_2026_XXX	
NOME FORNITORE DIRETTO	XXX Spa	
PAESE DI PRODUZIONE (taglio)	Cile	
GEOLOCALIZZAZIONE DI TUTTI GLI APPEZZAMENTI NEI QUALI SONO STATE PRODOTTE LE MATERIE PRIME INTERESSATE CHE IL PRODOTTO INTERESSATO CONTIENE O CON CUI È STATO FABBRICATO	LATITUDE point ①-35.386346 ②-35.394554 ③-35.385650 ④-35.395691	LONGITUDE point ①-72.412437 ②-72.481504 ③-72.420406 ④-72.412475
DATA O PERIODO DI PRODUZIONE	tra novembre 2023 e febbraio 2024	
PRESENZA DI PRATICHE ILLEGALI NEL PAESE DI PRODUZIONE?	NO	
PAESE DI TRASFORMAZIONE	Cina	
CPI INDEX (0-100) - (CPI 2024)	Cile: 63/100; Cina: 43/100	
PRODOTTO DA IMPORTARE	<u>segati</u>	
QUANTITA' (stimata)	kg	
SPECIE (nome scientifico)	<i>Pinus radiata</i>	
CODICE TARIC	4407	
CITES?	NO	
FLEGT?	NO	
SANZIONI ONU / UE	NO	



DUE DILIGENCE : Accesso alle informazioni / 2

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI		
DEFORESTAZIONE ZERO	Sono state raccolte informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero?	SI FILE DOCUMENTI CINA_03_2026_XXX
RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE PERTINENTE DEL PAESE DI PRODUZIONE	Sono state raccolte informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione (<i>rif. art.2(40) Reg. 2023/1115</i>), compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata?	
RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE E AL DIRITTO DOGANALE PER I PAESI COINVOLTI NELLA FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO	Sono state raccolte informazioni adeguatamente probanti e verificabili?	

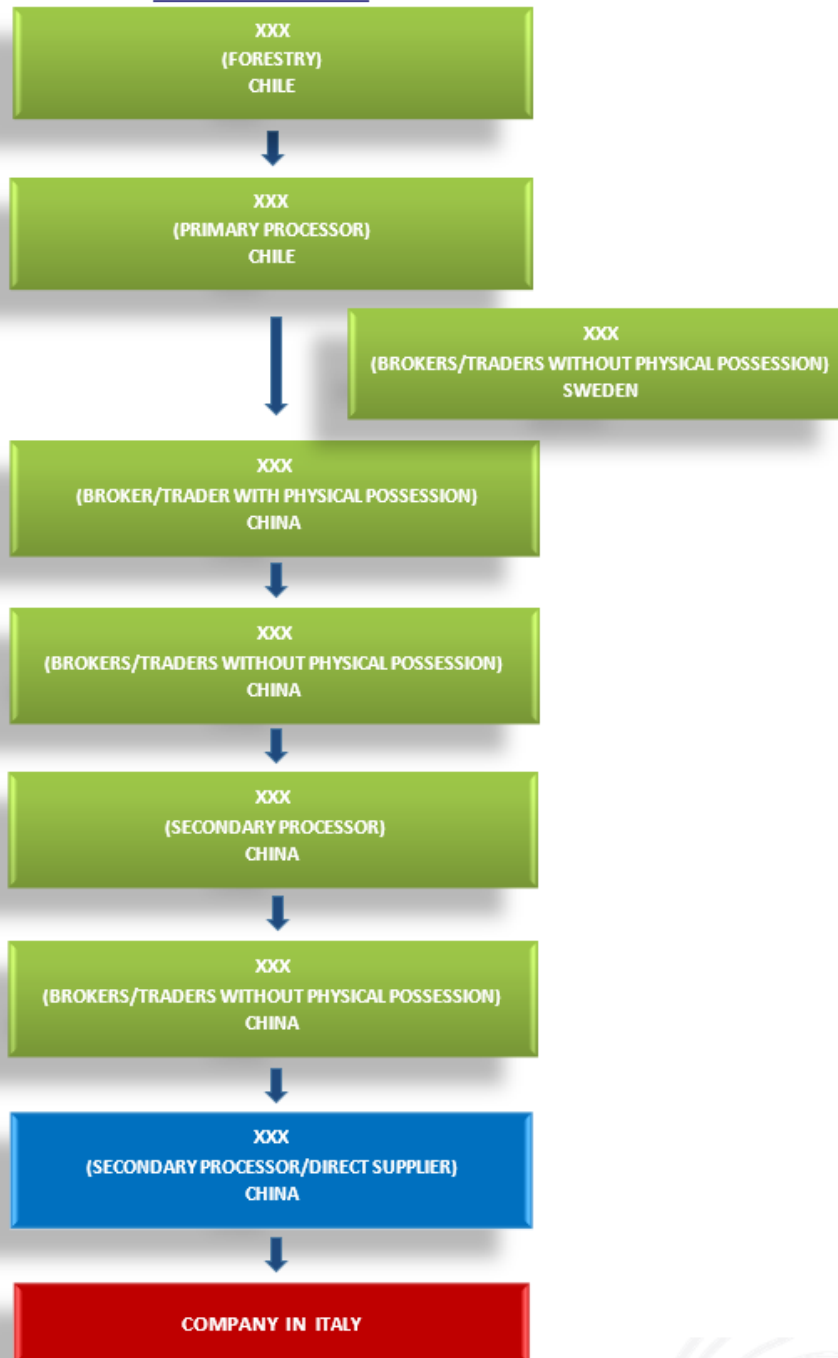


Mappatura

STEP 1:

GESTIONE
FORESTALE e
TRASPORTO

MAPPATURA FILIERA



STEP 2:

TRASFORMAZIONE,
COMMERCIO ED
EXPORT

-Raccolta di **evidenze documentali** a supporto per ognuno di questi passaggi : es. fatture, bolle doganali, ...

-Per ogni documento specificare le aziende coinvolte, la data, la merce commercializzata;

-Attenzione a verificare la **coerenza dei documenti**;

-Elenco relativo alla legislazione pertinente dipende da paese a paese, (attenzione alla classificazione dei Paesi).



DUE DILIGENCE: Evidenze documentale

DESCRIZIONE STEP CON EVIDENZE DOCUMENTALI

STEP 1: GESTIONE FORESTALE e TRASPORTO

1. RESOLUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL: approvazione del documento tecnico N° 17/XX-16/XX– emesso il dd/mm/yyyy – Superficie approvata: 321,90 ha – Città: XX, Comune: XX – Specie: Pinus radiata
2. GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA: n. XXX del dd/mm/yyyy – Prodotto: Pinus radiata – Certificato n. NC-COC-XXXXXX, FSC 100%

STEP 2: TRASFORMAZIONE, COMMERCIO ED EXPORT

3. INVOICE: n. xx del dd/mm/yyyy – Prodotto: xx – Porto d'imbarco: xx Cile, Porto di destinazione: xx, Cina – Quantità: 500.888 ADMT
1. BILL OF LADING: n. XXX del dd/mm/yyyy – Prodotto: XXX – Porto d'imbarco: XXX, Cile, Porto di destinazione: XXX, Cina – Quantità: 500.888 ADMT
2. MARINE INSURANCE POLICY
3. PACKING LIST: riferita alle informazioni di cui sopra
4. CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY: riferita alle informazioni di cui sopra
5. CERTIFICATE OF ORIGIN: riferita alle informazioni di cui sopra
6. CERTIFICATE OF MOISTURE: riferita alle informazioni di cui sopra
7. CERTIFICATE OF NON-WOOD PACKING MATERIALS: riferita alle informazioni di cui sopra
8. CERTIFICATO FSC COC: n. DNV-COC-XXXXX,– Scopo: Trading. FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled and FSC Controlled Wood. Validità: dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy
9. ACCESS TO INFORMATION GENERAL REQUIREMENTS EUDR
10. COUNTRY OF PRODUCTION FORESTRY SUPPLIER ASSESSMENT CHILE eng chinese

DOCUMENTI INTEGRATIVI A SUPPORTO

(Fonte: Database FSC/PEFC in aggiornamento continuo e siti web fornitori/subfornitori)



DUE DILIGENCE: Valutazione del Rischio (Art.10)

- A. Garanzia del rispetto della legislazione
- B. Rischio attribuito al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all'articolo 29
- C. Presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso
- D. Prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi
- E. Presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso
- F. Consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso
- G. Esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l'uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata
- H. Fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile
- I. Preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea
- J. Complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate
- K. Rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale
- L. Conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l'attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione
- M. Indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento
- N. Qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi
- O. Informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, anche provenienti dalla certificazione da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.



DUE DILIGENCE Conclusioni

LIVELLO DI RISCHIO IDENTIFICATO

TRASCURABILE

NON TRASCURABILE

Sulle base della valutazione completa delle informazioni reperite sia generali che specifiche, si può dichiarare che il rischio riscontrato di immettere il prodotto interessato sul mercato sia trascurabile/non trascurabile.

Pertanto, L'AZIENDA decide per l'acquisto e per l'immissione sul mercato europeo dello stesso/ decide per la NON immissione sul mercato europeo dello stesso.

Tenendo conto dei rischi individuati, la valutazione del rischio sarà rivista e aggiornata **ogni 12 mesi**.



REGOLAMENTO EUDR – VALUTAZIONE PAESI

SISTEMA A TRE LIVELLI PER LA VALUTAZIONE PAESI



Getty Images

Principali criteri di valutazione

1. Tasso di deforestazione e degrado forestale;
2. Tasso di espansione dei terreni agricoli
3. Tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti
4. Accordi (ex: VPA) tra paese e Unione europea

REGOLAMENTO EUDR – VALUTAZIONE PAESI

BASSO RISCHIO

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canada, Central African Republic, Chile, China, Comoros, Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Egypt, Estonia, Eswatini, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guyana, Hungary, Iceland, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Nauru, Nepal, Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, North Macedonia, Norway, Oman, Palau, Palestine, Papua New Guinea, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Island, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato la classificazione dei Paesi (22.05.2025)

ALTO RISCHIO

Belarus, Democratic People's Republic of Korea, Myanmar, Russian Federation

RISCHIO STANDARD

TUTTI I PAESI NON INCLUSI NELLE ALTRE DUE CATEGORIE



EUDR – DUE DILIGENCE SEMPLIFICATA – PAESI A BASSO RISCHIO

NON SI RENDONO NECESSARIE VALUTAZIONE & ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (*art.10 e art.11*) DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA FASE DI IMMISSIONE O ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI

A CONDIZIONE CHE:

LE MATERIE PRIME E I PRODOTTI SIANO STATI OTTENUTI IN **PAESI CLASSIFICATI A BASSO RISCHIO**

ATTENZIONE!! SOLO DOPO aver preliminarmente valutato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di mescolamento con prodotti di origine sconosciuta o di Paesi ad **alto rischio** o **standard**

Inoltre mette a disposizione la documentazione su richiesta dell'Autorità competente

SI RICORDA che viene in ogni caso mantenuta la raccolta delle informazioni, adeguatamente probanti e verificabili, richieste da Art.9



LA DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA



c) Art.3 - DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA (DDD)

CHE COSA E'?

La *dichiarazione di dovuta diligenza* è una dichiarazione obbligatoria per attestare che i prodotti o le materie prime specificate:

- **non siano stati ottenuti da terreni deforestati** dopo il 31 dicembre 2020,
- **siano stati prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di produzione,**
- siano coperti da un **adeguato processo di *dovuta diligenza***, che include la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e, se necessario, l'adozione di misure per mitigare i rischi identificati.

CHI LA DEVE PRESENTARE?

Tale dichiarazione è obbligatoria per tutti gli operatori upstream e per le organizzazioni non PMI che intendono immettere, esportare o mettere a disposizione i prodotti nel mercato UE.

Le informazioni ottenute con la presentazione della DDD (numero di riferimento, codice di verifica) vanno trasmesse ai soggetti a valle della filiera.

QUANDO SI PRESENTA?

Tale dichiarazione deve essere presentata nel sistema informatico dell'UE **prima che i prodotti possano essere immessi sul mercato o esportati.**



EUDR - DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA (DDD)

Allegato II del Regolamento (UE) n. 2023/1115 (EUDR)

ALLEGATO II

Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 2:

1. nome e indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato o esportare. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, volume netto o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza;
3. paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato usando materie prime prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);
4. per gli operatori che fanno riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza esistente in conformità dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, il numero di riferimento di tale dichiarazione di dovuta diligenza;
5. il testo seguente: «Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.»;
6. firma nel formato seguente:
«Firmato a nome e per conto di:
Data:
Nome e funzione: Firma».

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA DICHIARAZIONE

1. NOME E INDIRIZZO DELL'OPERATORE (azienda)+ EORI (se del caso) + NOME DEL FORNITORE

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO e QUANTITA' CHE SI INTENDE IMMETTERE SUL MERCATO O ESPORTARE

3. PAESE DI PRODUZIONE E GEOLOCALIZZAZIONE

4. (SE APPLICABILE) N° DICHIARAZIONE DOVUTA DILIGENZA COLLEGATA AD UNA DOVUTA DILIGENZA GIÀ ESISTENTE

5. «L'OPERATORE CONFERMA DI AVER ESERCITATO LA DUE DILIGENCE E DI AVER RISCONTRATO UN RISCHIO NULLO O TRASCURABILE»

6. NOME, FIRMA E DATA



Aggiornamenti dal documento della CE di aprile 2025, FAQ 7.22:

In una DDD, la "massa netta" si riferisce alla massa dell'intero prodotto, o solo alla porzione di merce rilevante all'interno del prodotto, o all'intera spedizione?

Ai fini della DDD, la massa netta si riferisce al peso dell'intero prodotto, esclusi eventuali materiali di imballaggio.

In altre parole, è il peso del prodotto senza tenere conto del peso del contenitore, dell'involucro o di altri materiali di imballaggio utilizzati durante il trasporto o lo stoccaggio.

DEMO: SISTEMA INFORMATIVO EUDR

Sistema Informativo EUDR

Inserimento della dichiarazione di Dovuta Diligenza (facsimile)

1. Reference Number

2. Activity

3. Operator/Trader name and address

4. Place of Activity

5. Communication for Competent Authority

6. Commodity (ies) or Product(s)

1B COCOA AND COCOA PREPARATIONS

1901 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

Commodity (ies) or Product(s) Description *

Net Mass (kg) *

Volume (m3)

Supplementary Units

Scientific Name

Common Name

1 Cacao Brasiliensis Cacao Beans

1 Producer Name

1 Producer Country *

1 Description

1 Area *

1 Type *

1 Actions



DEMO: SISTEMA INFORMATIVO EUDR

EUDR system – DDS Geocoordinates view

6. Commodity(ies) or Product(s) *

+Add Commodity or Product XRemove All

Totals:	Net Mass (Kg)	Volume (m3)	Supplementary Units	Area (ha)
	50.00	0.00	0	3.28

1 05 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED
0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved Remove

Commodity(ies) or Product(s) Description *	Net Mass (Kg) *	Volume (m3)	Supplementary Units	Total Area (ha)
Cantharides	50			3.28

Scientific Name Common Name +
1 Cantharellales Cantharides -

+ Add Production Place Import Export

1	Producer Name	Producer Country *	Total Area (ha):
	Producer 1	Argentina (AR)	3.28

#	Production Place Description	Area (ha) *	Type *	Actions
1	Farm 1	3.2	Point	x +
2	Farm 2	0.08	Polygon	x +

L'Operatore riceverà un **numero di riferimento** e un **codice di verifica** per ogni dichiarazione effettuata, quando l'Autorità Competente ha autorizzato la DDD.



SANZIONI – ART. 25 REGOLAMENTO 2023/1115– 1/2

Gli *Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili* in caso di violazione del regolamento (UE) N. 2023/1115 da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.



Le sanzioni previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive** e comprendono:

- ✓ nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al **4 % del fatturato totale annuo** a livello di Unione, dell'operatore o del commerciante **nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione**
- ✓ **confisca** dei prodotti interessati all'operatore e/o al commerciante;
- ✓ **confisca** dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati



- ✓ **esclusione temporanea**, per un periodo massimo di **12 mesi**, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- ✓ **divieto temporaneo** di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
- ✓ **divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** di cui all'articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.





« GRAZIE PER L'ATTENZIONE »

Mail: info@studioclericigallozzi.eu

